



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Leini

STATUTO

ria non può
lure interne,
obbligo di

re concessi,
el Consiglio
trastino con

nome della
suoi organi
oli o gruppi
one e rivolte

statuto, si

lio Direttivo
egolamento

provazione
ntrale.

trodurvi le
è di ratifica.

ri dei Conti

soci nella
eleggere gli

lallo statuto

tivo, dopo
denza a un

e consiglieri
te. L'ordine

ni iniziando

Titolo I - DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA

Art. 1 - La Sezione di Leinì del Club Alpino Italiano è continuatrice del Gruppo Ricreativo Escursionisti Leimicesi (GREL) fondato nel 1959, trasformato nel 1960 in sottosezione del CAI - UGET Valli di Lanzo-Ciriè, e nel 1962 in una associazione denominata "Club Alpino Italiano. Sezione di Leinì", o sigla "C.A.I. - Sezione di Leinì". Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il proprio statuto al regolamento generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Titolo II - SCOPI

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, e collaborare con tutti gli enti pubblici o privati che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- **promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme**, compreso lo sci-alpinismo, la speleologia e il ciclo escursionismo;
- **promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne**, ed in special modo delle montagne locali;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- collaborare all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza delle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Titolo III - SOCI

Art. 5 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilisce l'art. II dello Statuto del C.A.I.

Art. 6

- Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al

Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento dell'Associazione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci e la quota annuale; il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31 marzo.

Il socio non in regola con il tesseramento sociale non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'art. II.IV.1 del regolamento generale del C.A.I. ⁽¹⁾

Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento dell'associazione, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione, o della sospensione dalle attività sociali; nei casi più gravi, può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma dell'art. VIII.2 dello Statuto del C.A.I.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- le Commissioni;

Art. 12- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni ordinari e famigliari iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 13 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è

biblioteca, i
devoluti al
favore della

Art. 34
competenza
soci maggio

Il consig
presentazio
fa pervenire
la delibera
territorio su
regolament
regolamen
composizio
concesso al

Le sott
autonomia
dell'Associ

Art. 35 -
sciogliment
modalità pr
della sezi
dall'ordina
regolament
Direttivo R
delibera nel
In caso di s
sotto il cont
conti comp

Art. 36
soci ed org
stessa, non
non venga

Organi c
- il
co
- Og
ch
le
esi

costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

a) Adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;

b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;

c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;

d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;

e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

Art. 14 - L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni della sezione, nel numero fissato dall'ordinamento della stessa.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; **i soci minorenni non hanno diritto di voto.**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Il Presidente dell'assemblea è il Presidente della Sezione, il segretario dell'assemblea è il segretario della sezione; l'assemblea nomina, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 17 - **Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.**

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli

reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;

- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra;

- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 18 - L'alienazione a soggetti estranei al Club alpino italiano di rifugi ed altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale e, ove di proprietà del Club alpino italiano, dall'Assemblea dei Delegati.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 15 membri, eletti dai soci maggiorenni, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente può essere rieletto una sola volta. Può ricandidarsi alla carica dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni anno per un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un segretario, ed un tesoriere. Le elezioni avvengono con voto segreto. Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avvengono durante l'Assemblea dei soci con scheda validata dal Comitato Elettorale. Possono iscriversi in lista i soci maggiorenni iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.

Il Comitato Elettorale, nominato dall'assemblea, elegge nel suo seno un Presidente, cura il buon svolgimento delle votazioni e dopo lo scrutinio delle schede redige un verbale sull'esito delle votazioni stesse.

Art. 20 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.

In particolare, esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- **delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;**
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate

attività sociale
- delibera la

Art. 21 -
convocazione
indugio quar

Per la v:
maggioranza
maggioranza

Qualora i
componenti,
eleggere i co

Art. 22 -
nel corso c
completame

Il consiglio
consecutive

Capo III - PE

Art. 23 -

1.
poteri di rap
almeno le se

a) cor
le s

b) adc
sot
imi

c) pre
acc
pat

d) por

2.

momen
trienna
periferi
inferior

Art.

stessi poteri

Capo IV - S

Art. 25 -

Direttivo, di

rioranza dei
ono essere
lee tenute a
leve essere
enti diritto
no italiano
i reali sugli
ono essere
e, ove di
Delegati.

esecutivo
tti dai soci
eggibili. Il
si alla carica
ttivo viene
l Consiglio
sidente, un
o segreto.
ono durante
Elettorale.
Sezione da
nel suo seno
i e dopo lo
zioni stesse.

poteri per
zione, salvo
o statuto e
ne, e prende

la relazione
ci;
ociazione;
determinate

attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, entro 60 giorni si deve procedere a nuove votazioni, per eleggere i consiglieri mancanti.

Art. 22 - Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato decaduto.

Capo III- PRESIDENTE

Art. 23 -

1. - Il Presidente è il legale rappresentante della sezione, ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute dell'assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- b) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al consiglio direttivo per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- c) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.

2. - Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.

Art. 24 - Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 25 - Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende

ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 26 - Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

* Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un presidente.

Art. 28 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

* Titolo V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 29 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 30 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. Sede Centrale

Art. 31 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito.

I mandati di pagamento possono essere firmati disgiuntamente dal Presidente o dal tesoriere.

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 33 - In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato; mentre l'archivio storico, la

costituita da
seguenti funz

a) Adotta l'c
sezione;

b) elegge i c
nel numero a

sezione, con l

il voto per co

c) delibera l
parte destinat

dei delegati;

d) approva l
sezione;

e) delibera l
beni immobil

Art. 14 - L'

perentorio de

ogni qual vol

o quando ne

Centrale, del

dei conti dell

numero fissa

L'asse

facciano rich

La convocazi

almeno 15 gi

tutti i soci; ne

luogo e l'ora

Art. 15 -

regola con il p

diritto di voi

I soci poss

il consiglieri;

Per la vali

la metà degli

- che potrà ter

è validamen

Art. 16 - l

il segretario

nomina; se ne

Spetta al F

deleghe, ed in

Art. 17

maggioranza

Tuttavia:

- le deliberaz

representatore,
a domanda
potestà. Il
sindacabile.
statuto ed il
lelibere del

la quota di
ra che verrà
annuale; il

le non può
vizi sociali.
II.IV.1 del

scioglimento
erosità, per

ti del socio
informativo
convivenza,
alle attività
ne:

are ricorso,

rito, e non
famigliari

sezione; è

biblioteca, i quadri, le fotografie e l'eventuale museo sezionale verranno devoluti al Comune di Leini che ne disporrà l'utilizzo più opportuno a favore della cittadinanza.

Titolo VI - SOTTOSEZIONI

Art. 34 - L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.

Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al Comitato Direttivo Regionale competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla sottosezione.

Le sottosezioni non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

Art. 35 - L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il Comitato Direttivo Regionale subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Titolo VII- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;

- Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano.

L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

Titolo VIII- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - I locali della sede sociale non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo. Non vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Art. 38 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione che non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli o gruppi in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione e rivolte a danno della sezione stessa.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I.

Art. 40 - Il presente statuto con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.

Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 - Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea dei soci, e dopo la ratifica del Comitato Centrale.

Il Consiglio Direttivo sezionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale in sede di ratifica.

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino alla prossima assemblea generale dei soci nella quale si procederà ad approvare il presente statuto e ad eleggere gli organi dell'associazione in conformità a quanto stabilito dallo statuto stesso.

Art. 43 - L'elezione del primo Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione del presente Statuto, è prevista con la scadenza a un anno per cinque consiglieri, la scadenza a due anni per cinque consiglieri e la scadenza a tre anni per quattro consiglieri ed il presidente. L'ordine di scadenza è determinato dal punteggio ottenuto alle elezioni iniziando dal consigliere con il punteggio più basso.

Leini, 17 marzo 2006

Art. 1 -
del Gruppo
trasformato
Ciriè, e nel
Sezione di
illimitata.

Art. 2
(C.A.I.), e
C.A.I.

- I mem

Art. 3
- tutelare
gli ent
proble

- **promu**
compr

- **promu**
modo

- promu
quali:

- speleo
proiez

- collab
zona c

- costru
altre o

- assum

- assum
in os
Dele

Art.
apolitica

Art.
famiglia
C.A.I.

Art.
- C

Nota '1' REGOLAMENTO GENERALE DEL C.A.I.

Art. II.IV.1 - Diritti dei soci

1. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
 - a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
 - b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano.
 - c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club alpino italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
 - e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnicoculturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;
 - h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno;
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture periferiche.